

COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI BENI DEMANANIALI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 16 Giugno 2023

Art. 1 PRINCIPI

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei terreni montani siti nel Comune di Bisegna gravati dal diritto di uso civico di pascolo, perseguendo gli obiettivi e le finalità della normativa regionale in materia di usi civici e gestione delle terre civiche (1) in riferimento alle particolarità del territorio ed in osservanza dei principi normativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, **tenendo conto delle misure di salvaguardia ambientale per le aree ricadenti nel territorio del Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise, e se ne definiscono le modalità di utilizzo secondo le normative vigenti per la tutela e gestione dei sistemi silvo-pastorali, ai fini dello sviluppo locale, della gestione ecocompatibile del territorio montano, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente che tenga conto della qualità e del benessere degli animali.**
2. Si specifica che le assegnazioni ai fini pascolativi disciplinati dal presente Regolamento sono in regime di *fida pascolo*, intendendosi con tale definizione quelle assegnazioni rilasciate a tutti gli allevatori residenti titolari di stalla e/o azienda che ne fanno richiesta dietro corresponsione di un canone di fida. Le assegnazioni sono assoggettate ai requisiti per la richiesta e per l'utilizzo specificate negli articoli successivi.
3. Trattandosi di esercitare un uso civico, ne consegue che il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che alle norme del presente regolamento, anche a quelle contemplate dallo speciale regolamento di uso civico, qualora esso esista. In corrispondenza alle azioni di salvaguardia degli ambienti a pascolo delineate periodicamente dalla Regione Abruzzo, il Comune potrà pianificare la concessione delle aree destinate a pascolo, ovvero parti di esse, prevedendone comunque la verifica annuale, alle ditte e aziende che siano collocate sul territorio comunale **con i requisiti di cui al successivo art. 2.**
4. **Alla gestione del procedimento di fida pascolo provvede il Comune di Bisegna che individua, attraverso i propri strumenti organizzativi, i responsabili del relativo procedimento tecnico e amministrativo.**
5. Nel caso i pascoli siano insufficienti per il bisogno di bestiame di proprietà, dei naturali/residenti, questi saranno ammessi a godimento dei pascoli nel numero e nella specie di bestiame compatibile con l'estensione e la produttività dei pascoli stessi, in maniera proporzionale.

(1) L-R. 25/88, art. 1: La Regione persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni abruzzesi delle zone interne, per l'incremento della forestazione e della zootecnica di montagna e di alta collina, nonché mezzo di salvaguardia e di valorizzazione ambientale delle zone interne. La Regione salvaguarda, comunque, i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche.

Art. 2 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L'ASSEGNAZIONE IN FIDA DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO DI PASCOLO.

1.

Il godimento di fida pascolo dei beni demaniali siti nell'ambito del territorio montano comunale, sono conferiti a tutti i cittadini naturali residenti del Comune, e ai non naturali residenti iscritti nel registro della popolazione da almeno 24 mesi, che siano in possesso del registro aziendale e/o stalla, del passaporto e/o attestazioni sanitarie aggiornati, con presenza zootecnica, ricoveri idonei per la stabulazione invernale e codice di stalla,

Nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di società/cooperativa di persone o società di capitali, il possesso di tali requisiti deve verificarsi in capo alla totalità dei soci, nel caso di società di persone e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di società di capitali. Il codice aziendale di stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e ricomprendere l'intera consistenza zootecnica.

2.

Soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui al comma 1., in caso di eccedenza di pascoli, il Comune potrà prevedere con un separato atto gestionale subordinato al presente regolamento, per le aree eccedenti, o un piano di riposo delle aree per meglio consentire la rotazione pascolativa, o un piano per le autorizzazioni incrementate del doppio delle tariffe ai richiedenti, ovvero un piano di assegnazione soggetto ad asta pubblica.

Art. 3 BANDO ANNUALE E DOMANDE

1. Entro il mese di Gennaio-Febbraio di ogni anno, tenendo conto delle direttive e delle norme attuali in materia agro-forestale, il Comune emana un apposito bando per la concessione delle aree in fida pascolo, che dovrà contenere : le modalità e il termine di presentazione delle istanze; le modalità di svolgimento della istruttoria; i requisiti personali ed aziendali richiesti ai fini della domanda; i criteri specifici per la ripartizione e l'assegnazione delle aree; la determinazione della tariffa del canone.
2. Successivamente, il Responsabile del Servizio competente, inviterà i cittadini interessati a presentare le domande di concessione all'esercizio della fida pascolo, entro il termine determinato, compilate sugli appositi modelli predisposti dall'ente comunale. La variazione quantitativa dei capi da introdurre in fida pascolo non è ammessa dopo la presentazione della domanda.
3. Nell'avviso saranno elencati altresì i titoli e i requisiti specifici, nonché le modalità di dichiarazione ed attestazione ed ogni altra documentazione che gli interessati dovranno allegare alla domanda.
4. Sono escluse dalla fida pascoli, le zone concesse in esclusivo all' Ente Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise, fatto salvo il diritto di pascolo (uso civico) per gli aventi diritto, e quelle percorse da fuoco ai sensi della legge n. 353 del 2000.
5. Il Comune si riserva 75 Ha per assegnazioni ad eventuali nuovi allevatori. Detta superficie potrà essere data in concessione annuale con riserva, per eventuali nuovi iscritti.

Art. 4 VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Il rilascio delle concessioni di fida pascolo è soggetto alle norme di cui agli artt. 67 e 83, comma 3bis, del D.lgs. n. 159/2011, codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione (testo aggiornato con [L. 17 ottobre 2017, n. 161](#)).

2. Il richiedente la fida pascoli autocertificherà il proprio stato relativamente alla normativa sopracitata nell'istanza di concessione della fida pascoli. Sarà cura del responsabile del procedimento, in seguito, provvedere alla verifica della veridicità dell'autocertificazione.

Art. 5 ASSEGNAZIONE E PASCOLI.

1. Il complesso dei pascoli permanenti è suddiviso in "zone" ai fini del regime di utilizzazione, secondo la cartografia predisposta dal competente ufficio comunale ed eventualmente revisionata qualora intervengano esigenze di adeguamento alle normative regionali.
2. **L'assegnazione dei pascoli in ettari avverrà, in modo proporzionale al numero dei capi, garantendo un numero minimo di allevamento pari a 40 UBA o equivalenti.**
3. Agli effetti del carico da fissare si applicherà la seguente equivalenza:
 - a) un bovino adulto equivale a n. 6 capi ovini
 - b) un cavallo o mulo equivale a n. 6 capi ovini
 - c) un asino equivale a n. 6 capi ovini
 - d) un caprino equivale a n. 4 capi ovini
 - e) un suino equivale a n. 4 capi ovini
4. **Il Comune soddisfatta la richiesta degli aventi diritto, si riserva di mettere a Gara gli ettari, arborati o cespugliati non utilizzati a fini pascolivi, con Base d'asta non inferiore a € 20,00 per ettaro.**
5. La Regione specifica con propri provvedimenti il carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente. In assenza di questo, il Comune determina il carico minimo e massimo di bestiame indicandolo nel piano di riparto predisposto dall'Ufficio comunale competente per la gestione dei pascoli, o in assenza di quest'ultimo, nelle indicazioni del Comune stabilite con perizia.
6. **Sarà assicurata, compatibilmente con le disponibilità, una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,4 UBA immessa al pascolo (1 UBA = 2,5 HA) per le altre specie si applicherà l'equivalenza art 4 sub 3.**

Art. 6 GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI.

1. Il Responsabile del Servizio, successivamente alla scadenza del termine per le domande, provvederà alla istruttoria delle istanze pervenute, predisponendo l'elenco dei richiedenti la fida pascolo e l'accertamento dei requisiti previsti nel bando.
2. L'assegnazione dei pascoli avverrà, in maniera proporzionale al numero dei capi e degli ettari disponibili, agli effetti del calcolo relativo al fabbisogno di ettari secondo il rapporto di cui al precedente art. 5.
3. Nel rispetto della norma sugli usi civici, la concessione della fida pascolo seguirà in ordine il seguente criterio:

- 1- Ai naturali residenti del comune di Bisegna
- 2- Ai cittadini Residenti titolari di Aziende, che abbiano avuto la concessione negli anni precedenti
- 3- Ai cittadini residenti da almeno 24 mesi nel comune di Bisegna società o cooperative
4. Non può essere, per nessuna ragione, superato il carico di bestiame previsto dalle disposizioni regionali in materia.
5. In fase istruttoria, gli elenchi così predisposti, saranno inviati alla ASL – Servizio di sanità animale competente – per la verifica del nulla osta sanitario relativo all'allevamento dichiarato da ogni richiedente.
6. Il responsabile del Servizio, verificherà prioritariamente se le aree a disposizione sono sufficienti ad accogliere tutte le richieste pervenute. Nel caso che il complesso delle aree, in rapporto al numero massimo di bestiame che può essere immesso, risulti insufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procederà a ridurre proporzionalmente, fra tutti i richiedenti, il quantitativo massimo del bestiame che ciascun proprietario potrà immettere nei pascoli, al fine di impedire che i pascoli stessi siano caricati con un numero di animali superiore a quello previsto dall'art.5. Si specifica che la riduzione avverrà in percentuale fra i capi dichiarati, garantendo l'allevamento minimo Art. 5 Comma 2.
7. Concluso il procedimento per l'assegnazione, il Responsabile del Servizio pubblica, il provvedimento di assegnazione e nel quale saranno indicate le generalità degli assegnatari e, per ciascuno di essi, il numero di UBA o equivalenti, la zona concessa completa di estensione e dati catastali, nonché il punto di abbeveraggio degli animali e il corrispettivo canone di pagamento.
8. Nel provvedimento di concessione rilasciato a ciascun assegnatario, sarà richiamato l'obbligo di osservanza alle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa di riferimento vigente.
9. Ogni affidatario dovrà comunicare al servizio tecnico del Comune un indirizzo di posta pec, o altro mezzo per le comunicazioni.

Art. 7 AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO

1. Il Responsabile del Servizio, entro il mese di maggio, rilascerà, a ciascun richiedente che abbia ottenuto nulla osta sanitario di cui all'art. 6 c.4, apposito provvedimento per l'esercizio del diritto di uso civico in fida pascolo, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, indicando, oltre alle generalità del richiedente:
 - le generalità dei custodi,
 - il numero e la specie del bestiame autorizzato al pascolo
 - aree assegnate
 - Certificati Sanitari
2. I titolari del provvedimento di cui al comma precedente, hanno l'obbligo, prima di introdurre gli animali al pascolo, di comunicare al Comune la data e le modalità del trasferimento dei capi di bestiame, al pascolo montano.
3. Delle determinazioni adottate, ai sensi dei precedenti articoli, il Comune darà avviso ai cittadini mediante manifesto che verrà pubblicato all'Albo Pretorio per il termine

di quindici giorni, nel quale si indicherà: l'elenco dei cittadini autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli; le aree assegnate; la data a decorrere dalla quale potrà iniziarsi il pascolo e quella in cui dovrà cessare; le aree ove eventualmente il pascolo è temporaneamente vietato, diffidando i cittadini dal condurne il proprio bestiame.

Art. 8 LE TARIFFE DELLA FIDA PASCOLO

1. Gli aventi diritto autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli comunali sono tenuti al pagamento di una tariffa, determinata dall'estensione delle aree assegnate in relazione alla loro **eleggibilità** ed al numero dei capi dichiarati della domanda di fida, **nella misura di 15,00 euro/ettaro, per i capi posseduti fino al massimale di 40 UBA (100 Ha), la quota superiore sarà concessa proporzionalmente ai richiedenti alla somma di 17,50 € per Ettaro**
2. Le tariffe relative al diritto di fida potranno essere aggiornate con atto specifico dell'Amministrazione Comunale, anche tenendo conto della rivalutazione in base agli indici di variazione ISTAT.
3. Sarà riservato uno sconto del 15% ai naturali residenti.

Art. 9 CANONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

1. Il canone dovuto da ogni assegnatario è determinato nel provvedimento di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. Sono esenti dal pagamento della fida pascolo i lattanti sino all'età di un anno così come risultanti dal registro di stalla al momento della domanda di fida.
3. La tariffa per il diritto di fida è dovuta, per intero, anche se il proprietario non terrà il bestiame per tutto il periodo pascolativo nei terreni assegnati ai sensi del presente Regolamento.
4. La riscossione della tariffa per il diritto di fida avverrà in unica soluzione tramite bonifico bancario o a mezzo c.c.p. intestato al Comune Bisegna, come specificati nel bando previsto all'art. 3 del presente Regolamento. Qualora l'assegnatario richieda la rateizzazione del pagamento, questo sarà valutato ed eventualmente autorizzato dall'ufficio preposto.
5. Il mancato pagamento di quanto dovuto per ogni scadenza, comporterà l'immediata esclusione da ogni diritto di pascolo e il mancato rilascio di tutta la documentazione, comprensiva delle attestazioni, relativa alla monticazione e de monticazione.
6. I proprietari del bestiame dovranno provvedere a proprie spese a fornire agli animali al pascolo l'acqua necessaria all'abbeveraggio in caso ve ne fosse carenza nei fontanili e nelle cisterne. Di conseguenza, l'amministrazione comunale non sarà per patto espresso, tenuta ad accordare eventuali sussidi o rimborsi.

Art. 10. RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI AFFIDATARI

1. I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed in caso di danneggiamento, i pastori e i proprietari del bestiame saranno responsabili in solido dei danni arrecati. In ogni caso di danneggiamento anche accidentale, è fatto obbligo ai concessionari in fida di comunicazione al Comune.

2. A tal fine l'Amministrazione comunale, a mezzo della Polizia Locale o altri delegati, unitamente agli Agenti del Corpo Carabinieri Forestali dello Stato, all'inizio e alla fine del periodo di pascolo, potrà procedere alla verifica e alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico-colturali del cotico erboso, redigendone regolare verbale.

4. Durante il periodo della monticazione, i proprietari a cui sono stati affidati i pascoli arborati, sono altresì responsabili di tutti i danni cagionati al patrimonio boschivo, salvo che non se ne indichino gli autori con denuncia alle autorità competenti.

5. Nel caso in cui vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'Amministrazione comunale procederà alle necessarie riparazioni o ai lavori, ripartendo la spesa in proporzione al numero dei capi di bestiame a ciascuno degli affidatari nella zona oggetto di intervento.

6. La custodia del bestiame è affidata a conduttori idonei di età non inferiore a 16 anni. Ad ogni custode non possono essere affidati più di 40 capi di bestiame grosso per bovini ed equini adulti. Il numero di capi è elevato a 500 in caso di ovini, mentre è ridotto a 150 capi caprini. Sino all'approvazione del Regolamento di cui all'[art. 5 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3](#) (Decreto 12 novembre 2015, n. 7/Reg.) "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo" restano in vigore le altre norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per le province della Regione Abruzzo. "REGOLAMENTO STRALCIO DELLA DISCIPLINA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA DEL BESTIAME AL PASCOLO". L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 – artt. 5 e 42, comma 9

Art. 11 PERIODO DI INIZIO E FINE DELL'ATTIVITA' DI PASCOLO

1. Il periodo di pascolo è **definito con provvedimento regionale e relative Prescrizioni di Massima Forestale ovvero dal 10 giugno al di sopra dei 1200mt/quota e dal 10 maggio al di sotto dei 1200mt/quota, fino al 31 ottobre** e può essere prorogato di mesi uno (fino al 30 novembre) su istanza degli allevatori interessati presentata alla Regione e trasmessa al Comune, con specifica autorizzazione da parte della Regione, stanti le favorevoli condizioni meteorologiche e lo stato di conservazione del cotico erboso e fatte salve diverse prescrizioni degli enti gestori delle aree protette.

2. Il Sindaco, su proposta della A.S.L., può sospendere l'utilizzo dei pascoli assegnati, al fine di prevenire fattori di diffusione di malattie infettive e/o prevenzione sanitaria con apposita ordinanza contingibile e urgente.

3. Il pascolamento verrà praticato per zone, periodi e specie in modo da evitare sia il sovraccarico che la lunga permanenza del bestiame.

Art. 12 LAVORI DI MIGLIORIA DEI PASCOLI

1. In applicazione dell'art. 22 della L. R. n°3 del 04.01.2014 dal reddito netto dei pascoli formato dalla fida pascolo, sarà prelevata una quota non inferiore al 5% che sarà incamerata in apposito capitolo del bilancio comunale, da destinarsi esclusivamente a lavori di miglioramento dei pascoli, quali la sistemazione del terreno, la Manutenzione/costruzione di opere per l'approvvigionamento idrico, i decespugliamenti, gli spietramenti, la sistemazione della viabilità.
2. I piccoli lavori di riatto ai manufatti esistenti e qualsiasi altra opera di manutenzione urgente e necessaria, potranno essere autorizzate anche all'assegnatario a spese proprie.

Art. 13 MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

1. L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:
 - a) Vigilanza continua degli animali, da parte del proprietario o custodi nominati, i quali sono tenuti ad esibire, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune. I custodi saranno proporzionali al numero di capi come da regolamento regionale 12 novembre 2015, n. 7/Reg (1 per ogni 40 Vacche, Tori ed Equini oltre i 3 anni, uno ogni 500 ovini, uno ogni 150 per capre e Becchi)
 - b) Il bestiame condotto al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari e/o microchips dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio della A.S.L. e del Comune;
 - c) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
 - d) Obbligo di attenersi a tutte le disposizioni ed alle norme dettate dai regolamenti generali e speciali di Polizia Veterinaria, oltre all'osservanza delle norme che venissero dettate dalle competenti Autorità tecniche e amministrative.
 - e) Obbligo del titolare dell'allevamento di comunicare la data di inizio monticazione e di monticazione, con almeno 10 giorni di anticipo, agli organi comunali preposti alla sorveglianza ed al controllo, in modo da consentire verifiche ed accertamenti. In ogni caso, la comunicazione dovrà contenere l'indicazione del numero di capi, dei dati identificativi di ogni animale **identificati al registro di stalla**, del custode preposto, della modalità di traduzione e della viabilità da percorrere.
 - f) In caso di morte degli animali al pascolo, occorre procedere alla denuncia presso il competente servizio A.S.L. ove l'animale è stato registrato e a darne contestuale comunicazione al

Comune. La carcassa dovrà essere smaltita con apposita Ordinanza del Sindaco secondo le indicazioni del Servizio veterinario, il tutto a cura e spese del proprietario dell'animale.

2. I cani al seguito del bestiame non potranno essere più di 2 ogni 100 capi portati al pascolo, dovranno essere iscritte all'anagrafe canina, micro-cippati e vaccinati. I cani non dovranno mai essere lasciati da soli con il bestiame, ma dovranno sempre essere al seguito del conduttore.
3. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Art. 14 COMPORAMENTI VIETATI

1. E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni adibiti a pascolo, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.
2. E' vietato costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, fare scavi, costruire ricoveri o recinti sui terreni comunali, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
3. E' vietato immettere nei terreni concessi in uso, un numero di capi superiore a quello autorizzato.
4. E' vietato fare uso del fuoco ed è fatto obbligo di esercitare, per il periodo della concessione, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali principi di incendio e/o danneggiamenti.
5. E' vietato asportare le deiezioni prodotte dal bestiame sia ai proprietari del bestiame sia a terzi, in quanto resta acquisito al pascolo come concime naturale.
6. E' vietato cedere ad altri la concessione delle terre civiche.
7. E' vietato sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo.
8. E' vietato utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci.
9. E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.
10. **E' vietato lo stazionamento degli animali a distanza inferiore a mt 150 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi** e vietata ogni attività di pascolo nelle aree boschive secondo la normativa vigente nelle aree soggette a vincolo.
11. E' vietato alle greggi, agli armenti, al bestiame anche per singolo capo percorrere le strade urbane, provinciali e statali, senza la preventiva autorizzazione subordinata all'effettiva impossibilità di usufruire di percorsi alternativi. Qualora non sia possibile percorrere percorsi alternativi, i proprietari, sono tenuti al controllo e alla pulizia tempestiva delle deiezioni.
12. E' vietato effettuare l'esercizio del pascolo nel periodo non consentito.
13. **E vietato il pascolo non custodito, in qualsiasi zona ed in qualsiasi periodo dell'anno su tutto il territorio comunale.**

14. E' vietato il foraggiamento al di fuori di aree di proprietà/possesso. Le stesse dovranno essere opportunamente chiuse con recinzione che ne impediscano la convivenza con altri animali di proprietà e quelli selvatici.
15. E' vietato l'abbandono di materiale non organico, lo stesso in caso di utilizzo va correttamente smaltito differenziandolo

Art. 15 SANZIONI

1. Fatti salvi gli aspetti penali ed amministrativi connessi ad altre norme (art.7 bis decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267), **e ferme restando le sanzioni specifiche in riferimento alle aree protette in caso di attività poste in essere con pericolo di danno o danno effettivo agli habitat naturali**, per le violazioni di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 200,00 (*duecento/00*) a € 500,00 (*cinquecento/00*), da versare su C.C. Comune di Bisegna, secondo le procedure di cui alla Legge 689 del 24 novembre 1981 recante *Modifiche al sistema penale*.
2. In caso di recidiva **nel corso di due annualità** è comunque applicabile la sanzione massima.
3. Qualora il titolare di fida pascolo introducesse il proprio bestiame al pascolo in periodo non consentito, oltre a soggiacere alla sanzione amministrativa prevista, verrà diffidato ad allontanare gli animali. In caso non ottemperasse immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dalle aree comunali, sarà denunciato alla Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo, violazione di proprietà pubblica/privata ai sensi dell'art. 636 del c.p.
4. Per il bestiame di qualsiasi specie, non identificabile, che in qualsiasi periodo dell'anno sia rinvenuto nelle zone di pascolo o in qualsiasi altra parte del territorio comunale, si procederà ai sensi dell'art. 672 del codice penale ed il bestiame rinvenuto potrà essere catturato da una Ditta specializzata in convenzione con l'Ente, la quale provvederà, ogni qualvolta si rendesse necessario agli atti dell'organo di polizia procedente, e solo dietro richiesta del Responsabile del servizio di Polizia Locale, alla cattura e al trasporto degli animali vaganti, per il collocamento degli stessi nella parte di struttura idonea che il Comune potrà riservare all'uopo ovvero analoga struttura idonea di cui comunque il Comune ne abbia la disponibilità. Il bestiame verrà restituito all'avente diritto dietro presentazione di documentazione idonea a dimostrarne la proprietà o la titolarità e previo pagamento delle spese di custodia e amministrative, comprese le sanzioni eventualmente comminate. In caso contrario, ovvero se entro giorni 30 (Trenta) dalla cattura, nessuno avrà richiesto la restituzione del bestiame, l'animale, ove possibile, verrà avviato alla pubblica vendita, destinando il ricavato al pagamento delle spese. La somma eventualmente rimanente verrà incassata dall'Ente. Ove non risulti possibile la pubblica vendita, l'animale potrà essere destinato all'affidamento, come previsto dalle linee guida del Ministero competente.

5. Al controllo del rispetto delle presenti norme sono demandati gli organi di Polizia Locale, i Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale il servizio di sorveglianza Guardiaparco e tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria.

Art. 16 DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Il mancato pagamento della tariffa di fida pascolo, comporterà l'esclusione dalla fida nella stagione successiva e l'avvio della procedura di riscossione da parte del Comune comprensiva di interessi e spese.
2. La violazione di **tre o** più norme al presente Regolamento, accertata dagli organi addetti alla vigilanza nel corso della stessa stagione pascoliva, a carico del titolare di una concessione al pascolo, comporterà automaticamente la decadenza della assegnazione in corso, senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta.
3. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

Art. 17 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, anche dalle norme del R.D. n°3267 del 1923, dalla Legge n°1766/1927 sull'Ordinamento degli Usi Civici e del relativo Regolamento approvato con R.D. n°332 del 26.02.1928, ancorché vigenti e dalla L. R. 25/1988 "Norme in materia di usi civici" con le successive modifiche e integrazioni.
2. Si intendono altresì richiamate le norme vigenti in materia di Polizia Veterinaria – D.P.R. n°320 del 08.02.1954 e la Legge Regionale n° 3 del 4 gennaio 2014, **nonché la normativa di riferimento alle aeree protette a livello europeo, nazionale o regionale.**

Art. 17 NORME TRANSITORIE E FINALI. NORME DI SALVAGUARDIA.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.
2. Sono salve le norme previste da atti Statali, Regionali e Provinciali.

- 3. Stante la normativa vigente in materia di attività di pascolo e nelle more dell'adozione di un Piano di Gestione Pascoli Regionale, il Comune provvede annualmente all'invio del Piano di Riparto comprensivo delle assegnazioni al Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise, per le valutazioni in riferimento alle aree protette delle quali il Parco è Ente Gestore.**

Art. 18 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo 60 giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bisegna